



COMUNE DI BARONE CANAVESE
Città Metropolitana di Torino

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 9 del 29/04/2024

OGGETTO: PRESA D'ATTO PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (PEF) 2024_2025 e APPROVAZIONE RELATIVE TARIFFE PER L'ANNO 2024 (Tari Puntuale)

L'anno duemilaventiquattro addì ventinove del mese di aprile alle ore diciannove e minuti zero nella sala delle adunanze consiliari.

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente Legge, vennero per oggi convocati i componenti di questo Consiglio Comunale in seduta pubblica ed in sessione Ordinaria di Prima convocazione.

Sono presenti i Signori:

COGNOME e NOME	PRESENTE
BERTINATO ALESSIO - Presidente	Sì
BOGETTI Sergio Gregorio - Consigliere	Sì
FROLA FERRUCCIO - Consigliere	Sì
VIGLIOCCO MATTIA - Consigliere	Sì
DEFILIPPI ALBINO - Consigliere	Sì
VIGLIOCCO EZIO ANTONIO LUIGI - Consigliere	Sì
DEMATTEIS FAUSTO - Consigliere	Sì
VIGLIOCCO GIOVANNI MATTIA - Consigliere	Sì
ROSA DANIELE - Consigliere	No
DUCHEMINO FRANCESCO - Consigliere	No
SCATTOLIN GABRIELLA - Consigliere	No
Totale Presenti:	8
Totale Assenti:	3

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale Dr. Ezio IVALDI.
Il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Il Signor BERTINATO ALESSIO nella sua qualità di PRESIDENTE assume la presidenza e, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»;
- la deliberazione dell'ARERA n. 443 del 31/10/2019 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021;
- la deliberazione dell'ARERA n. 444/2019 del 31/10/2019 riguardante disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati;
- n. 57 del 03/03/2020, contenente semplificazioni procedurali per la disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti;
- n. 2 del 27/03/2020, contenente chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti;
- n. 158/2020/R/RIF del 05/05/2020 che prevede misure di tutela per utenze non domestiche soggette a sospensione dall'attività per emergenza COVID 19;
- n. 238/2020/R/RIF del 23/06/2020 relativa all'adozione di misure per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, per il periodo 2020-2021 tenuto conto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- la deliberazione ARERA n. 493/2020/R/RIF del 24/11/2020 ha definito i criteri di aggiornamento del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR) ai fini delle predisposizioni tariffarie per l'anno 2021;
- n. 138/2021/R/RIF del 30/03/2021 recante "Avvio di procedimento per la definizione del Metodo Tariffario Rifiuti per il secondo periodo regolatorio (MTR-2).
- la deliberazione ARERA n. 363/2021/R/RIF del 03/08/2021 ha approvato il metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio

2022-2025, adottando il nuovo Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti (MTR-2), da applicarsi dal 1° gennaio 2022;

- la determinazione ARERA n. 2/DRIF/2021 del 04/11/2021 ha approvato gli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e le modalità operative per la relativa trasmissione all'autorità nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria;
- la deliberazione ARERA n. 15/2022/R/RIF del 18/01/2022 ha approvato il Testo Unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani che si applicherà dal 1 gennaio 2023;
- la deliberazione n. 386/2023/R/RIF del 03/08/2023 "Istituzione di sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani"
- n.387/2023/R/RIF del 03/08/2023 "Obblighi di monitoraggio e di trasparenza sull'efficienza della raccolta differenziata e sugli impianti di trattamento dei rifiuti urbani".
- n.389/2023/R/RIF del 03/08/2023 "Aggiornamento biennale (2024-2025) del metodo tariffario rifiuti (MTR-2);
- n.1/DTAC/2023 del 06/11/2023 "Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti l'aggiornamento della proposta tariffaria per il biennio 2024-2025 e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti, ai sensi delle deliberazioni 363/2021/R/RIF e 389/2023/R/RIF";
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

Considerato che:

- il tributo TARI, già dalla suo avvio nel 2014 con l'art.1, commi da 639 a 703 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, in sostituzione dei precedenti prelievi applicati sino al 2013 (ex TARES e TARSU), è istituito per la copertura integrale degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, comprensivi di tutti i costi relativi ad investimenti per opere e relativi ammortamenti, nonché di tutti i costi d'esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi dello smaltimento dei rifiuti nelle discariche ed i costi per il servizio di spazzamento e lavaggio delle strade pubbliche;
- i costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati vengono individuati facendo riferimento ai criteri definiti dal D.P.R. 27/04/1999, n.158 e definiti ogni anno sulla base del Piano finanziario degli interventi che ne determina i costi operativi di gestione (CG) e i costi comuni (CC) nonché i costi d'uso del capitale (CK);
- la predetta metodologia di quantificazione dei costi e di determinazione delle tariffe si articola ulteriormente nelle fasi fondamentali di classificazione ed individuazione del complesso unitario dei costi diretti ed indiretti inerenti alla gestione del servizio, nonché di suddivisione dei costi tra fissi e variabili;

- il piano finanziario e la sua relazione comprendono il programma degli investimenti necessari e relativo piano finanziario, il modello gestionale ed organizzativo, nonché l'andamento della produzione di rifiuti;
- l'art. 1, comma 654 della L. n. 147/2013 prevede l'obbligo di assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio risultante dal piano finanziario, con conseguente impossibilità per il Comune di coprire una percentuale del costo con altre entrate;

Dato atto che l'art. 19, comma 7, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, in base al quale la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo è fissata, dal 1° gennaio 2020, al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana e per effetto del quale sono state modificate, dal 1° giugno 2020, le modalità di riversamento del tributo alla competente provincia/città metropolitana;

Vista la deliberazione di Arera n. 386/2023/R/RIF del 03/08/2023 "Istituzione di sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani" ha stabilito che dall'anno 2024 dovranno essere applicate le disposizioni inerenti ai sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani espresse in euro/utenza e quantificate inizialmente come segue:

- *UR1,a*, per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, pari, per l'anno 2024, ad € 0,10 per utenza per anno;
- *UR2,a*, per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, pari, per l'anno 2024, ad € 1,50 per utenza per anno;

Considerato che, con la deliberazione n. 363/2021/R/RIF l'Autorità per la Regolazione di Energia Reti e ambiente ha adottato il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio, configurando una nuova metodologia tariffaria per il periodo regolatorio 2022-2025 che, tra l'altro, preveda:

- la conferma dell'impostazione generale che ha contraddistinto il Metodo Tariffario Rifiuti per il primo periodo regolatorio (MTR) di cui alla deliberazione 443/2019/R/RIF;
- la determinazione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti nonché per la definizione delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento, in conformità ai principi derivanti dalla normativa comunitaria e nazionale ed in modo da mantenere un quadro generale di regole stabile e certo, che sia ritenuto efficace e credibile dai vari attori presenti nel comparto;
- l'introduzione di una regolazione tariffaria per i differenti servizi del trattamento, in un'ottica di rafforzata attenzione al profilo infrastrutturale del settore e di promozione della capacità del sistema, in corrispondenza della corretta scala territoriale (locale, regionale, di macroarea o nazionale) di gestire integralmente i rifiuti, valutando

forme di incentivazione e l'attivazione di meccanismi di perequazione, sulla base della gerarchia per la gestione dei rifiuti (prospettando disincentivi per chi conferisce in discarica e in impianti di incenerimento senza recupero di energia e incentivi per chi conferisce agli impianti di compostaggio/digestione anaerobica e, in misura più contenuta, per chi conferisce a impianti di incenerimento con recupero energetico);

- l'introduzione di ulteriori elementi di novità principalmente riconducibili alla necessità di:
 - rafforzare gli incentivi allo sviluppo di attività di valorizzazione dei materiali recuperati e/o di energia, anche in considerazione del potenziale contributo dell'output recuperato al raggiungimento dei target europei;
 - configurare opportuni meccanismi correttivi al sistema di riconoscimento dei costi alla luce dell'applicazione delle novità normative introdotte dal decreto legislativo 116/20 in materia di qualificazione dei rifiuti prodotti da utenze non domestiche e di possibilità per tale tipologia di utenza di conferire i rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico, considerata la necessità dell'equilibrio economico finanziario delle gestioni;
 - tener conto degli obiettivi di adeguamento agli obblighi e agli standard di qualità prospettati nel documento per la consultazione 72/2021/R/RIF, mantenendo l'impostazione regolatoria già delineata;
 - valorizzare sia la programmazione di carattere economico-finanziario, prevedendo la redazione dei piani sulla base di un orizzonte pluriennale, con i necessari aggiornamenti periodici, sia il ruolo di coordinamento che può essere assunto dagli Enti di governo dell'ambito, ove istituiti e operativi, rafforzando gli strumenti volti a favorire il confronto tra gli Enti territorialmente competenti e i gestori;
 - prospettare alcuni meccanismi specifici per la definizione di stimoli alla promozione dell'efficienza e dell'efficacia rivolti, per un verso, al contenimento degli oneri all'utenza finale e, per un altro, al riconoscimento di incentivi ai gestori commisurati alle performance gestionali e ambientali;
 - prevedere un periodo regolatorio di durata quadriennale 2022-2025 per la valorizzazione delle componenti di costo riconosciute e delle connesse entrate tariffarie e delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento, come risultanti dal piano economico finanziario redatto da ciascun gestore ed approvato, a seguito della validazione dei dati impiegati, dal pertinente organismo competente;
 - aggiornare con cadenza biennale delle predisposizioni tariffarie secondo le modalità e i criteri che saranno individuati nell'ambito di un successivo procedimento;
 - revisionare infra periodo la predisposizione tariffaria, qualora ritenuto necessario dall'Ente territorialmente competente, in qualsiasi momento del periodo regolatorio al verificarsi di circostanze straordinarie e tali da pregiudicare gli obiettivi indicati nel piano.

Considerato che la deliberazione n. 363/2021/R/RIF dell'Autorità per la Regolazione di Energia Reti è stata in seguito aggiornata con la deliberazione n. 389 del 03 agosto 2023 per l'aggiornamento biennale ordinario per il periodo 2024-2025

Considerato che a seguito di dette deliberazioni vengono modificati i criteri per la quantificazione dei costi rispetto a quanto previsto dalla Legge 147/2013, così come il percorso di approvazione del PEF la cui redazione è demandata all'Ente Territorialmente Competente (EGATO);

Vista la nota del CCA (prot. 115 del 13/01/2020 con allegata la risposta della Regione Piemonte Direzione Ambiente, Governo e Tutela del Territorio – Servizi Ambientali Classificazione 13.140.PAR/15-2019A che, secondo la definizione di ARERA, individua lo stesso CCA quale ente territorialmente competente;

Rilevato che con il presente atto, è necessario provvedere all'approvazione delle tariffe per l'anno 2024 secondo quanto disposto dal comma 683 del citato art. 1 Legge n. 147/2013, il quale prevede infatti che le tariffe del tributo siano approvate dal consiglio comunale entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dall'autorità competente;

Visto altresì il Decreto-Legge n.228/2021 (cd.D.L.“Milleproroghe”), convertito con modificazioni dalla Legge n.15 del 25 febbraio 2022, all'art.3, co.5-quinquies stabilisce che “A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n.147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. Nell' ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all' approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile”;

Considerato che il Comune di Barone C.se ha approvato il bilancio di previsione 2024- 2026 con atto n. 42 del 28/12/2023;

Dato atto che il Comune di Barone C.se ha ricevuto da parte dell'Ente Territoriale Competente CONSORZIO CANAVESANO AMBIENTE con PEC ns. prot 1388 del 12.4.2024 i costi del PEF 2024-2025 deliberato dallo stesso Consorzio in data 17.04.2024 come da successiva PEC ns prot 2190 del 18.04.2024;

Dato atto che con nota prot 1388 del 12.04.2024 il Consorzio Canavesano Ambiente trasmetteva altresì relazione di accompagnamento (di cui allo schema tipo fornito in Appendice 2 del MTR) e dalla dichiarazione di veridicità (secondo lo schema tipo di cui all'Appendice 3 del MTR), che riporta le voci dei costi di gestione e del capitale relativi al servizio integrato di gestione dei rifiuti, valorizzati secondo i criteri illustrati nel presente provvedimento;

Esaminato quindi il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti predisposto dal Consorzio Canavesano Ambiente e validato dal medesimo

ente con deliberazione del 17.04.2024, il quale espone un costo complessivo per l'anno 2024 di € 66.599,00 e per l'anno 2025 di € 66.972,00.

Visto il Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC), approvato con deliberazione C.C. n° 17 del 08/09/2014 modificato e integrato con C.C. n. 6 del 26.2.2018 e C.C. n. 18 del 24.9.2020;

VISTO il regolamento per l'applicazione della TARI approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 6 del 26.2.2018 e successive modifiche ed integrazione C.C. 18 del 24.9.2020;

Ritenuto che occorre confermare, per l'anno 2024, i coefficienti previsti dal DPR n. 158 del 1999 sia per le utenze domestiche che non domestiche;

Ritenuto di ripartire i costi fissi e variabili di cui al Piano Finanziario riportato nell'allegato A) succitato, tra utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali derivanti dalla presenza delle attività produttive presenti sul territorio e dalla potenzialità di produzione dei rifiuti delle due macrocategorie di utenze come segue:

- Utenze domestiche 84,00%
- Utenze non domestiche 16,00%

Ritenuto, pertanto, di prendere atto e di approvare il piano finanziario ed i relativi allegati per l'esercizio 2024, l'unita relazione e la ripartizione dei costi fra utenze domestiche e non domestiche come risultanti dai prospetti allegati;

Considerato che a norma dell'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, "A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale congruaggio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente";

Visto l'allegato prospetto riassuntivo delle tariffe, distinte per categoria di utenza, allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica ed alla regolarità contabile entrambi espressi dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D.Lgs 267/2000 e dell'art. 7 del Regolamento comunale per la disciplina del sistema integrato dei controlli interni.

Con voti unanimi favorevoli espressi in forma palese.

DELIBERA

1. La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di prendere atto del Piano Economico Finanziario TARI 2024 e 2025 del Comune di Barone C.se elaborato ai sensi del metodo MTR- 2 costituente l'allegato "A" alla presente deliberazione, dell'importo complessivo per l'anno 2024 di €. 66.599,00 e per l'anno 2025 di Euro 66.972,00 ricevuto da parte dell'Ente Territoriale Competente CONSORZIO CANAVESANO AMBIENTE con PEC ns prot 1388 del 12.4.2024 e deliberato dallo stesso Consorzio in data 17.04.2024 come da successiva PEC ns prot 1463 del 18.04.2024
3. Di approvare le tariffe TARI per l'anno 2024 (Tariffa puntuale) tenendo conto del metodo normalizzato di cui al DPR 158/99 in base al piano finanziario(PEF) approvato dall'ente di gestione territorialmente competente per l'ambito di riferimento (EGATO) individuato nel Consorzio Canavesano Ambiente;
4. Di articolare la tariffa nelle due componenti destinate a coprire distintamente la parte fissa e la parte variabile secondo il metodo previsto dal citato DPR 158/99 con riferimento alla suddivisione risultante dal citato PEF;
5. Di approvare la ripartizione dei costi fra utenze domestiche e non domestiche, e le tariffe per l'anno 2024 secondo il prospetto allegato che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
6. Di dare atto che, con le tariffe di cui al punto precedente, da applicarsi alle singole utenze domestiche e non domestiche, è assicurata, in via previsionale, la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, così come risultante dal Piano Economico Finanziario;
7. di dare atto che alle tariffe TARI deve essere sommato il tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale, determinato dalla Città Metropolitana di Torino, nella misura del 5 %;

8. di dare atto, inoltre, che dall'anno 2024 dovranno essere applicate le disposizioni inerenti ai sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani espresse in euro/utenza e quantificate inizialmente come segue:
 - € 0,10 per utenza per anno *UR1,a*, per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti;
 - € 1,50 per utenza per anno *UR2,a*, per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi;
9. Di dare atto che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1° gennaio 2024;
10. Di stabilire le scadenze di riscossione in due rate fissando le scadenze al 31 Maggio e al 01 Dicembre 2024 o rata unica con scadenza il 31 Maggio, scadenze derogabili con provvedimento motivato del Responsabile del Tributo in caso di sopravvenute esigenze operative;
11. di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98.

Successivamente, considerata l'urgenza di dare immediata attuazione al presente provvedimento, con votazione unanime favorevole espressa in forma palese,

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U.E.L. D.Lgs. 267/2000.

UTENZE DOMESTICA				(Allegato 2)
Codice	Descrizione	Tariffa Parte Fissa 2024	Tariffa Parte Variabile Puntuale € / sacchetto	Numero sacchetti minimi per tipologia di utenza
100	Utenza domestica (1 comp.)	0,4883	15,75	4
100	Utenza domestica (2 comp.)	0,56968	15,75	6
100	Utenza domestica (3 comp.)	0,62781	15,75	8
100	Utenza domestica (4 comp.)	0,67432	15,75	10
100	Utenza domestica (5 comp.)	0,72082	15,75	11
100	Utenza domestica (6 comp.)	0,7557	15,75	11
100NR	non residenti e seconde case residenti (1 comp)	0,4883	15,75	1
	Sacchetto		5,00	

UTENZE NON DOMESTICA				
Codice	Descrizione	Tariffa Parte Fissa 2024	Tariffa Parte Variabile Puntuale € / sacchetto	
101	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,36647	15,75	
102	Campeggi, distributori carburanti	0,57485	15,75	
103	Stabilimenti balneari	0,45269	15,75	
104	Esposizioni, autosaloni	0,30898	15,75	
105	Alberghi con ristorante	0,95568	15,75	
106	Alberghi senza ristorante	0,65389	15,75	
107	Casa di cura e riposo	0,71856	15,75	
108	Uffici, agenzie, studi professionali	0,81197	15,75	
109	Banche ed istituti di credito	0,41676	15,75	
110	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	0,7976	15,75	
111	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,09221	15,75	
112	Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	0,51736	15,75	
113	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,66108	15,75	
114	Attività industriali con capannoni di produzione	0,65389	15,75	
115	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,39521	15,75	
116	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	3,47783	15,75	
117	Bar, caffè, pasticceria	2,61556	15,75	
118	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	1,71017	15,75	
119	Plurilicenze alimentari e/o miste	1,106658	15,75	
120	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	4,35447	15,75	
121	Discoteche, night club	0,7473	15,75	

Del che si è redatto il presente verbale, che viene sottoscritto

IL PRESIDENTE
F.to BERTINATO ALESSIO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. Ezio IVALDI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N. 274 Registro Pubblicazioni.

La presente deliberazione, su attestazione del Responsabile della pubblicazione,
viene pubblicata il giorno 06/06/2024 all'albo pretorio on-line del Comune
per 15 giorni consecutivi, come prescritto dall'art.124 del TUEL n.267/2000.

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
F.to Giuseppina BARONE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Divenuta esecutiva in data 29/04/2024.

Dopo il decimo giorno dalla pubblicazione (art.134, comma 3, TUEL
267/2000);

X In quanto dichiarata immediatamente eseguibile;

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. Ezio IVALDI

.....
Si esprime parere FAVOREVOLE, ai sensi dell'art. 49, comma1, del TUEL n.ro 267/2000,
in ordine alla regolarità:

☒ TECNICA

☒ CONTABILE

F.to Giuseppina BARONE

F.to Giuseppina BARONE

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Li

8/6/2024

IL SEGRETARIO COMUNALE/IL FUNZIONARIO DELEGATO

